



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 19/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2013, n. 243

Applicazione dell'art. 18 della Legge regionale n. 38/2011. Individuazione dei procedimenti di competenza dell'Amm. regionale, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei CAA ai sensi del D.Lgs. 99/2004, art. 14, comma 6, ed individuazione degli adempimenti istruttori.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e AA.GG. confermata dal Direttore dell'Area per lo sviluppo Rurale, riferisce quanto segue:

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto, in particolare, l'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 165 che ha previsto la possibilità di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 99, che ha disciplinato specifiche modalità di istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola da parte dei CAA;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2008, n. 188 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";

Vista la legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, che all'art. 18 disciplina la "Semplificazione degli adempimenti in agricoltura";

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 1039 del 20 dicembre 2011, pubblicata sul BURP n. 6 del 21/1/2012, avente ad oggetto "Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza Agricola (CAA), ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27

marzo 2008 e D.G.R. 3 marzo 2009, n. 260. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative all'attività dei CAA nel territorio della Regione Puglia.”;

Ritenuto essenziale perseguire obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi, anche di competenza degli enti locali e degli enti di società vigilate o partecipate della Regione, afferenti all'esercizio dell'attività agricola;

Atteso che i predetti obiettivi possono essere congruamente perseguiti attuando nel territorio regionale il principio di sussidiarietà orizzontale espressamente riconosciuto dall'articolo 118 della Costituzione;

Valutata l'idoneità dei CAA riconosciuti dalla Regione Puglia ad assumere compiti di istruttoria dei procedimenti amministrativi di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola;

Considerata comunque la necessità di definire alcuni requisiti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal D.M. 27 marzo 2008, per assicurare un corretto ed efficace svolgimento delle attività da parte dei CAA operanti nella regione Puglia;

Considerato che l'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99 del 2004 si riferisce alle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola, con ciò dovendosi intendere ogni istanza funzionale all'esercizio delle attività di coltivazione, allevamento, selvicoltura e delle relative attività come definite dall'art. 2135 del codice civile ivi comprese, a titolo esemplificativo, le istanze afferenti agli adempimenti ed agli atti autorizzativi conseguenti all'applicazione della vigente disciplina igienico-ambientale per gli operatori del settore agricolo;

Ritenuto che la legittimità dello svolgimento delle attività istruttorie da parte dei CAA, nei termini e con le modalità di cui alla presente deliberazione, possa essere adeguatamente verificata dalla Regione, nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza anche a norma dell'articolo 11 del citato Decreto 27 marzo 2008;

Considerato che, in ogni caso, in capo alla Regione e agli enti locali e agli enti di società vigilate o partecipate dalla Regione operanti in Puglia e competenti in ordine all'emanazione dei provvedimenti amministrativi di interesse per i soggetti che esercitano l'attività agricola, permane la possibilità di emanare un provvedimento formale entro i termini previsti dalla presente deliberazione ovvero nei termini ordinari previsti dalla disciplina generale del procedimento amministrativo qualora il privato istante inoltri la domanda personalmente;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Visto l'art. 4, lett. k della L.R. n. 7/97 che iscrive alla competenza della Giunta Regionale l'iniziativa di cui al presente atto;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e AA.GG. e dal Direttore dell'Area per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare gli Allegati A e B, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante i procedimenti amministrativi, già di competenza della Regione, degli Enti locali e degli Enti di società vigilate o partecipate della Regione, la cui istruttoria, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, può essere effettuata dai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola in possesso di riconoscimento regionale, con le modalità ivi previste e nei termini ivi individuati, ferme restando, per i procedimenti in parola, le competenze dei professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali;
2. Di approvare l'Allegato C, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante i requisiti minimi, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal D.M. 27 marzo 2008, che i CAA devono possedere al fine di svolgere le funzioni istruttorie di cui alla citata Legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, nei termini e con le modalità di cui alla presente deliberazione;
3. Di approvare D, facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, recante le attestazioni essenziali da riportare nella modulistica che i CAA utilizzano per le certificazioni di inoltro dell'istanza e di asseverazione delle attività svolte;
4. Di demandare ad una o più determinazioni del Dirigenti responsabili dei procedimenti di cui agli allegati A e B da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della presente deliberazione, l'approvazione della modulistica necessaria per lo svolgimento delle attività demandate ai CAA;
5. Di prevedere che laddove sia operativo lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il CAA inoltri le istanze relative all'emanazione dei provvedimenti di cui alla presente deliberazione tramite il suddetto SUAP fermo restando lo svolgimento dei singoli procedimenti secondo quanto previsto dalla presente deliberazione;
6. Di dare atto della necessità di procedere periodicamente alla revisione dell'elenco di procedimenti recati dai citati Allegati A e B;
7. Di dare atto che le attività istruttorie svolte dai CAA ai sensi della presente deliberazione non ricomprendono quelle riservate ai soggetti iscritti agli albi professionali;
8. Di dare atto che le convenzioni in essere, per lo svolgimento di specifiche attività, tra i CAA e le pubbliche Amministrazioni mantengono a tutti gli effetti la propria vigenza;
9. Di pubblicare integralmente il presente atto nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola